

# Autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da scarti di legno

T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I 22 luglio 2023, n. 257 - Settesoldi, pres.; Busico, est. - Fileo Costruzioni s.r.l. (avv.ti F., C. e M. Zambelli, Zecchin e Grotto) c. Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (avv.ti Pisani, Massari) ed a.

## **Ambiente - Autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da scarti di legno.**

(Omissis)

### FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 13 gennaio 2023 e depositato il successivo giorno 23 la Fileo Costruzioni s.r.l. ha impugnato il provvedimento in epigrafe col quale la Regione ha rilasciato in favore della Silva s.r.l. l'AIA per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da scarti di legno da realizzarsi nel Comune di San Vito al Tagliamento alla via Lusevera.

La società ricorrente ha dedotto le seguenti censure: 1) violazione dell'art. 29 *ter* del d.lgs. n. 152/2006 in combinato disposto con l'art. 11 del d.P.R. n. 380/2001 e con l'art. 21, comma 1, della l.r. n. 19/2009, contraddittorietà, travisamento dei fatti e carenza di istruttoria; 2) difetto di legittimazione alla richiesta del rilascio dell'AIA da parte di Silva s.r.l., violazione del contenuto delle ordinanze cautelari degli effetti dell'esproprio nn. 138 e 140 del 27 ottobre 2022 di questo T.A.R.; 3) violazione e dell'art. 21 *quater* della l. n. 241/90, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione dell'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000; 4) violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 152/2006, della circolare del MATTM n. 22295 GAB del 27 ottobre 2014, degli artt. 32 e 97 Cost. e dell'art. 3 l. n. 241/1990; 5) violazione degli artt. 29 *quater* e 29 *sexies* del d.lgs. n. 152/2006, degli artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265/1934, degli artt. 32 e 97 Cost., degli artt. 1 e 3 l. n. 241/1990; 6) violazione dell'art. 15 della l.r. n. 34/2017, dei CLIR (Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti) approvati con D.P.Reg. 19 marzo 2018 n. 058/Pres., del principio di prevenzione e di precauzione; 7) violazione degli artt. 29 *bis* e seg. e 208 del d.lgs. n. 152/2006, dell'art. 23 delle NTA del Piano per gli Insediamenti Produttivi del Comune di San Vito al Tagliamento.

2. Con successivo atto di motivi aggiunti notificato il 20 gennaio 2023 e depositato il successivo giorno 24 la società ricorrente ha esteso l'impugnativa anche al decreto regionale della Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile del 22 novembre 2022 recante la rettifica di un errore materiale presente nel decreto AIA già impugnato col ricorso introduttivo.

Il ricorrente ha argomentato alcuni ulteriori profili di illegittimità dell'AIA e censure proprie del sopraggiunto provvedimento deducendo i seguenti motivi: 8) violazione degli artt. 208, commi 2 e 6 e 6, commi 13, del d.lgs. n. 152/2006, difetto di presupposto, erroneità intrinseca; 9) ulteriore indice della contraddittorietà del provvedimento, sviamento e difetto di motivazione; 10) eccesso di potere per violazione della procedura, illogicità e intrinseca contraddittorietà, vizio della volontà.

3. La Regione, la Silva s.r.l., la Kronospan Italia s.r.l. e il Consorzio si sono costituiti in giudizio in resistenza al ricorso.

4. All'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2023 la causa è passata in decisione.

5. Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati, il che esime il Collegio dall'analizzare le eccezioni preliminari formulate dalle difese delle convenute.

5.1. I fatti di causa possono essere così riassunti:

a) il 3 dicembre 2020 la Kronospan ha proposto al Consorzio la realizzazione di un progetto industriale che prevedeva, da un lato, l'espansione dell'impianto di nobilitazione del legno di titolarità di Kronospan (progetto Kronospan) già insediato in zona e, dall'altro lato, la realizzazione da parte della controllata Silva, su terreni da acquisire, di un centro di trattamento che produrrà per la prima gran parte della materia prima (progetto Silva);

b) sempre nell'anno 2020 il Consorzio ha accolto l'istanza di Kronospan/Silva, disponendo al contempo di cedere alla società Silva la piena proprietà di un lotto di terreno edificabile, della superficie catastale complessiva di circa mq 107.585, finalizzato alla realizzazione dell'impianto oggetto della richiesta e specificando che erano in fase di acquisizione, tra gli altri, anche alcuni terreni di proprietà della ricorrente, già sottoposti a vincolo preordinato all'esproprio;

c) il primo aprile 2021 il Consorzio ha indi sottoscritto con Kronospan/Silva – previa approvazione da parte del c.d.a. (cfr. deliberazione n. 43 del 26 marzo 2021) - il contratto preliminare di compravendita, inclusivo di aree già di proprietà consortile e di altre da acquisire attraverso procedura ablatoria, dando atto “che la sottoscrizione del presente contratto preliminare autorizza Kronospan e Silva a presentare i propri progetti per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni” (art. 21 del contratto);

d) in esecuzione del programma contrattuale, quindi, il 4 gennaio 2021 la Kronospan ha presentato, ex art. 27-bis, del



d.lgs. n. 152/2006 e della d.G.R. n. 803/2018, domanda di avvio del procedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) in relazione al progetto denominato “*impianto di produzione di 1.750 m3/giorno di pannello truciolare da legno riciclato*” da realizzarsi, nei terreni già in uso, nel Comune di San Vito al Tagliamento - Zona Industriale del Ponte Rosso;

e) parallelamente, il successivo 10 gennaio 2022, la società Silva s.r.l. ha presentato istanza per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (d’ora innanzi solo “AIA Silva”) per la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da scarti di legno da realizzarsi nella medesima Zona Industriale del Ponte Rosso, in terreni limitrofi a quelli di Kronospan, ancora da acquisire (alcuni dei quali di proprietà della ricorrente);

f) il 13 aprile 2022 il progetto Kronospan, nell’ambito del PAUR, è stato sottoposto al *sub* procedimento di VIA ed è stato ritenuto compatibile, con una serie di condizioni finalizzate a limitare gli impatti ambientali indotti (decreto n. 1755/AMB del 13 aprile 2022);

g) nel maggio 2022 il Consorzio ha emesso i decreti di esproprio per l’acquisizione delle aree per la realizzazione del progetto Silva (poi annullati in autotutela e riadottati nel successivo mese di agosto), uno dei quali è stato impugnato dalla ricorrente col ricorso n. R.G. 263/2022, respinto con la sentenza di questo T.A.R. n. 47 del 13 febbraio 2023;

h) effettuata una complessa e articolata istruttoria, snodatasi attraverso alcune sedute della conferenza di servizi e corpose integrazioni documentali, nel giugno 2022 la Kronospan ha infine ottenuto l’AIA (decreto n. 3009/AMB del 14 giugno 2022) e il PAUR (decreto del 15 giugno 2022 n. 3066/AMB) per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto in progetto;

i) nelle more, essendo stati gravati i provvedimenti di esproprio dell’agosto 2022, di cui al precedente punto g), questo T.A.R. ne ha interinalmente sospeso gli effetti (cfr. ordinanze nn. 138 e 140/2022 del 27 ottobre 2022);

l) il successivo 14 novembre 2022 la Regione ha rilasciato a Silva l’AIA per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da scarti di legno (decreto n. 21979/GRFVG del 14 novembre 2022, d’ora innanzi solo “AIA Silva”), poi rettificata per errore materiale con decreto del successivo giorno 22.

5.2. L’intera vicenda ha dato origine ad un vasto contenzioso, involgente di fatto tutti i provvedimenti appena richiamati. Gli atti relativi al progetto Kronospan sono stati impugnati, tra gli altri, anche dalla ricorrente col ricorso n. R.G. 368/2022, poi definito con la sentenza di questo TAR n. 106/2023, con la quale il gravame è stato integralmente respinto (analogamente a quanto accaduto in relazione ad un parallelo contenzioso da altri promosso e definito con la sentenza n. 105/2023).

Anche i ricorsi relativi all’impugnazione dei decreti di esproprio cui più sopra si è fatto cenno sono stati respinti (cfr. le sentenze di questo T.A.R. nn. 47 e 49/2023).

5.3. Il presente giudizio – pur riproponendo alcune specifiche questioni già esaminate nei precedenti contenzioni – riguarda esclusivamente l’impugnativa degli atti in epigrafe indicati, relativi al procedimento di AIA per la realizzazione del progetto Silva.

6. Col primo motivo e col secondo motivo la ricorrente ha contestato la legittimazione della Silva a richiedere l’AIA; in particolare, specie a seguito dei provvedimenti di questo Tribunale (le ordinanze nn. 138 e 140/2022 del 27 ottobre 2022), Silva non sarebbe legittimata a presentare la richiesta di AIA in quanto priva di un titolo valido alla edificazione nell’area interessata dal procedimento: infatti Silva e Kronospan, per acquisire le aree oggetto di intervento, hanno dovuto acquistarle dal Consorzio, ma quest’ultimo, alla data di sottoscrizione dell’atto di cessione (primo aprile 2021), non era proprietario di larga parte delle aree che si era impegnato a cedere a Silva.

6.1. Il motivo è infondato.

6.2. Occorre in prima battuta rilevare subito l’irrelevanza degli effetti sul procedimento in esame delle ordinanze cautelari nn. 138 e 140/2022.

In primo luogo perché il loro effetto – ormai peraltro esauritosi con la pubblicazione delle sentenze nn. 47 e 49 del 2023 di questo T.A.R. - era espressamente limitato alla sospensione dell’efficacia dei decreti di esproprio, dovendosi escludere qualsivoglia incidenza diretta sui paralleli procedimenti relativi al rilascio dei titoli autorizzatori.

In secondo luogo, per l’assenza di effetti conformativi ulteriori a quelli propri della sospensione dell’efficacia dei provvedimenti di esproprio. Il riferimento che nelle ordinanze si fa alla procedura dell’AIA Silva costituisce soltanto un accenno motivazionale per superare le argomentazioni della difesa Kronospan e Silva che aveva paventato eventuali e potenziali effetti negativi sui tempi di definizione (e, quindi, non sull’esito) del procedimento di AIA. Da ciò non è pertanto ritraibile, neppure implicitamente, un effetto conformativo della pronuncia cautelare nel senso di imporre all’amministrazione la sospensione del procedimento per l’AIA Silva.

È allora corretta l’affermazione dell’Amministrazione procedente quando ha ritenuto che “*le richiamate ordinanze del TAR n. 138/2022 e 140/2022 hanno sospeso soltanto i nuovi decreti di esproprio che hanno consentito l’immediata immissione in possesso da parte del Consorzio dei terreni di proprietà dei ricorrenti, ma non hanno fatto venire meno quanto pattuito nel contratto preliminare di compravendita stipulato tra le parti [Consorzio di Sviluppo economico locale del Ponte Rosso – Tagliamento e KRONOSPAN ITALIA /SILVA] e quindi non incidono sull’iter di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale...*” (cfr. verbale conferenza di servizi del 2 novembre 2022, pag. 9).

6.3. Quanto all’aspetto più strettamente meritale si osserva quanto segue.

Come ha già rilevato questo T.A.R. (cfr. la sentenza n. 49/2023) il programma negoziale stabilito dalle parti nell’aprile 2021 deve essere inquadrato nello schema del contratto preliminare di vendita di cosa altrui, pienamente valido ed efficace



ai sensi dell'art. 1478 cod.civ. (secondo cui “*Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore*”).

La questione che si pone è se questo titolo fosse idoneo a fondare la legittimazione della Silva a formulare l'istanza per il rilascio dell'AIA.

6.4. Il Collegio ritiene che il preliminare del primo aprile 2021 – del tutto coordinato con l'approvazione da parte del Consorzio dell'istanza di insediamento e con l'esercizio dei successivi poteri espropriativi consortili - costituisce un titolo di disponibilità dei terreni sufficiente per legittimare la presentazione della domanda di AIA e l'ottenimento della stessa da parte di Silva.

6.4.1. Per un verso, infatti, nessuna disposizione dell'art. 29 *ter* del d.lgs. n. 152/2006 prevede espressamente per la valida presentazione della domanda di AIA la dimostrazione della proprietà dell'area ove sorgerà l'impianto. Anzi, l'unico riferimento normativo espresso è al soggetto proponente, che l'art. 5 dello stesso d.lgs. n. 152/2006 definisce alla lett. r), quale soggetto pubblico o privato che “*elabora*” il piano, programma o progetto (cfr. Cons. di Stato n. 1058/2014).

6.4.2. In secondo luogo, si deve osservare che la sottoscrizione del preliminare dell'aprile del 2021, autorizzata con le delibere consortili presupposte, ha avuto, del tutto legittimamente, l'effetto *inter partes* di obbligare il promittente venditore (il Consorzio) – anche attraverso l'esercizio dei propri poteri istituzionali di esproprio - a procurare l'acquisto, in favore del promissario acquirente (la Silva), dei terreni per consentire l'insediamento.

Appare allora dirimente osservare che il contratto preliminare di vendita di cosa altrui in questione non è stato semplicemente stipulato dalla Silva con un privato qualsiasi, ma proprio con l'ente pubblico dotato di una precisa potestà espropriativa incidente sui terreni in questione. Di tal che la giurisprudenza citata dalla ricorrente – che richiede, ai fini della legittimazione al rilascio del titolo edilizio, l'acquisizione del consenso dell'attuale proprietario sul rilievo dell'incoercibilità nei suoi confronti di impegni *inter alia*, aventi natura obbligatoria – non è applicabile al caso di specie. Ciò perché il Consorzio, dotato di propri poteri ablatori di natura pubblicistica, era *ab origine* in grado di acquisire la proprietà dei terreni a prescindere dalla volontà dei loro proprietari, potendo contare su strumenti ordinamentali coercitivi ben diversi da quelli del semplice privato promittente venditore.

6.5. Il fatto poi che la cessione sia stata effettivamente formalizzata solo di recente e successivamente all'adozione dell'AIA Silva non costituisce di per sé elemento idoneo a dubitare della legittimazione della predetta società, proprio perché il preliminare era a questi fini titolo già sufficiente.

L'ulteriore deduzione che il preliminare potrebbe divenire *in toto* inefficace ove non si verificasse la traslazione del bene in favore del promissario acquirente non solo è meramente ipotetica, ma è *de facto* smentita – almeno allo stato - dal prosieguo dell'*iter* provvedimentale che ha riguardato i procedimenti di esproprio.

6.6. In chiusura sembra pure opportuno rilevare, sul piano generale, che:

- a) a norma degli art. 177, comma 2, e 208, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006, la gestione di rifiuti costituisce attività di pubblico interesse;
- b) l'approvazione dei relativi progetti comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, con conseguente applicabilità (ove occorra) della procedura espropriativa ex d.P.R. n. 327/2001;
- c) se, dunque, l'approvazione di un impianto per la gestione di rifiuti legittima (ove occorra) l'attivazione del potere espropriativo, ciò significa che, ai sensi di legge, per la presentazione della relativa domanda non sarebbe nemmeno necessario un titolo di disponibilità dell'area da parte del richiedente. Diversamente, infatti, non avrebbe avuto senso alcuno prevedere che l'approvazione del progetto determina la dichiarazione di pubblica utilità, utile ai fini dell'esproprio. È pertanto del tutto condivisibile l'argomentazione spesa in tal senso dalla Regione sull'argomento – quale notazione di ordine generale - nel verbale della conferenza del 2 novembre 2022 punto n. 3, pag. 13.

6.7. I primi due motivi di ricorso sono, quindi, complessivamente infondati.

7. Col terzo motivo la ricorrente ha dedotto, sotto altro profilo, il difetto di legittimazione della Silva a richiedere l'AIA, anche con riferimento al fatto che la dichiarazione rilasciata dall'azienda proponente ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 conteneva in realtà informazioni non vere.

Il motivo è infondato.

Quanto agli ulteriori profili di difetto di legittimazione della Silva, dedotti col presente mezzo, basti qui richiamare i punti precedenti, con l'aggiunta che la prescrizione contenuta al punto 5 dell'AIA - che ha subordinato l'inizio dei lavori di costruzione dello stabilimento all'avvenuta acquisizione delle aree interessate dal progetto – costituisce in realtà la conseguenza logica e necessaria del meccanismo di funzionamento dell'assegnazione dei lotti da parte del Consorzio.

Quanto alla dichiarazione della Silva ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, dal suo esame, non emerge affatto che la società abbia dichiarato la proprietà di tutte le particelle catastali indicate, ma ha all'opposto richiamato il contratto preliminare di compravendita.

In ogni caso, come rilevato dalla difesa regionale, con successiva nota del 7 aprile 2022 (doc. 33 della produzione documentale regionale del 2 maggio 2023), la società ha comunicato alla Regione la necessità di sostituire il predetto documento, in quanto affetto da un refuso, con la versione corretta, con l'utile precisazione che “*qualsiasi documento progettuale presentato nel quale l'azienda Silva S.r.l. viene identificata come “proprietaria” è da intendersi come titolare di giuridica disponibilità in forza di atto di compravendita ovvero di contratto preliminare stipulato con il Consorzio di*

*Sviluppo Economico Locale del Ponte Rosso*”.

Non v'erano quindi ambiguità - né tantomeno falsità - nelle dichiarazioni della Silva, ma meri errori materiali, immediatamente emendati e comunque tempestivamente portati a conoscenza dell'Amministrazione procedente.

8. Col quarto motivo la società ricorrente ha dedotto che autorizzare separatamente gli opifici, anche alla luce degli elaborati, avrebbe determinato una disarticolazione procedimentale, comportando valutazioni ambientali in realtà incomplete.

La censura è già stata esaminata e respinta nella sentenza n. 106/2023 con la quale questo T.A.R. ha affermato:

- a) che le normative di settore non imponevano affatto che il progetto Kronospan e quello Silva fossero trattati unitariamente all'interno di un unico procedimento;
- b) che era invece solo necessario che fosse coordinata e sinergica l'attività istruttoria delle due procedure, in modo che venissero compiutamente valutati nel concreto anche gli effetti cumulativi dei due (distinti, ma collegati) progetti;
- c) che dall'esame degli atti di causa emerge che nell'*iter* istruttorio relativo alla VIA Kronospan sono stati acquisiti i principali elaborati relativi al progetto Silva e sono state dettagliatamente approfondite ed esaminate le connessioni dei due progetti.

Anche dall'esame dell'AIA Silva, qui impugnata, emerge un complessivo coordinamento delle procedure e un'effettiva valutazione cumulativa degli impatti; proprio in relazione a tale avvenuto coordinamento, l'allegato A dell'AIA Silva, recante la "*Scheda tecnica dell'installazione*", prevede una specifica prescrizione di coordinamento.

Anche nel procedimento in parola, quindi, deve ribadirsi che risulta "*smentito in radice l'assunto da cui muove il ricorrente con i motivi di censura qui in esame in ordine alla ritenuta artificiosa disarticolazione procedimentale, laddove invece, da un lato, i due procedimenti – in quanto afferenti a progetti oggettivamente diversi, seppur collegati – non dovevano convergere in un'unica procedura e, dall'altro lato, gli effetti cumulativi dei due progetti sono stati accuratamente esaminati all'interno del sub procedimento di VIA Kronospan le cui conclusioni sono state poi recepite nei provvedimenti autorizzatori a valle*".

9. Col quinto motivo la ricorrente ha dedotto l'illegittimità delle modalità con le quali è stato superato il parere espresso dal Sindaco del Comune di San Vito al Tagliamento in materia sanitaria ai sensi del r.d. n. 1265/1934.

9.1. Il motivo è infondato.

9.2. La censura qui in esame ripropone le medesime deduzioni già esaminate e respinte da questo T.A.R. nella pronuncia n. 106/2023.

In particolare occorre qui ribadire che:

- a) le prescrizioni comunali rese ex artt. 216 e 217 del r.d. n. 1265/1934 non hanno carattere vincolante, dovendo essere le relative questioni manifestate dal rappresentante comunale all'interno della conferenza di servizi, ovvero nel luogo istituzionale deputato alla sincrona rappresentazione di tutti gli interessi pubblici rilevanti e alla loro contestuale e complessiva composizione ai fini dell'individuazione e riaffermazione dell'interesse pubblico prevalente (cfr. la già citata sentenza di questo T.A.R., n. 454/2020, che richiama, tra le altre, anche T.A.R. Lazio, n. 2338/2015);
- b) i poteri riconosciuti al Sindaco in materia di industrie insalubri devono essere correttamente inquadrati nel più ampio contesto normativo di riferimento, come si è evoluto ed è oggi vigente; essi, in particolare, in presenza di competenze statali e regionali fondate su titoli speciali di attribuzione normativa di tutela ambientale, devono ritenersi recessivi rispetto ai pareri e agli atti di assenso o di diniego provenienti dalle autorità tecniche (cfr. T.A.R. Lazio, nn. 5132/2023, 10715/2022, T.A.R. Marche, n. 624/2021 e Cons. di Stato, n. 2534/2019);
- c) l'autorizzazione unica ex art. 208, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 2006 determina una variante urbanistica indipendentemente dall'assenso del Comune e, addirittura, persino in caso di dissenso espresso, tanto che l'atto è idoneo a spiegare direttamente effetti sulla pianificazione territoriale, costituendo variante puntuale che non necessita di alcuna manifestazione di assenso da parte degli enti, in via ordinaria, competenti per la pianificazione (Cons. Stato, n. 6088/2022).

9.3. Va pure aggiunto che nessun rapporto di logica e necessaria dipendenza tra il procedimento autorizzatorio Silva e il procedimento di classificazione dello stabilimento quale industria insalubre imponeva la sospensione del procedimento di AIA. Le valutazioni demandate al procedimento di classificazione non interferiscono con le ben più ampie e articolate analisi istruttorie di natura tecnica effettuate dalle amministrazioni nell'ambito della VIA e dell'AIA.

Il Collegio condivide infatti la notazione della difesa regionale secondo la quale, "*diversamente dai procedimenti di valutazione tecnica complessa come la VISPA, il cui esito è un giudizio strutturato di compatibilità, quello di classificazione è un semplice riconoscimento nominale: a una certa lavorazione corrisponde o meno una voce dell'elenco*" (cfr. pag. 27 della memoria dell'11 maggio 2023). Tale riconoscimento, proprio perché nominale, non aggrava e non altera l'esito delle valutazioni già operate dall'azienda sanitaria nella sede propria.

9.4. Anche il quinto motivo è quindi infondato.

10. Col sesto motivo la ricorrente ha dedotto il mancato rispetto dei criteri localizzativi degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti approvati con D.P.Reg. 19 marzo 2018 n. 058/Pres. (CLIR), vista la presenza di case sparse a meno di 500 metri dall'impianto di Silva.

Il motivo è infondato.

Occorre premettere che sebbene la Silva avesse inizialmente richiesto una specifica deroga, ai sensi dell'articolo 15 della l.r. n. 34/2017, per il criterio 8B – Case sparse, tuttavia, la valutazione della società è risultata errata in eccesso, in quanto più cautelativa di quanto richiesto dagli stessi CLIR.

Essa, infatti, non teneva conto della precisazione, presente a pag. 166 dei CLIR, secondo cui, qualora l'impianto sia ubicato in zona industriale (come nel caso in esame), il livello di tutela deve considerarsi di attenzione cautelativa (AC) e non attenzione limitante (AL). Tant'è che, come ben spiegato dalla difesa regionale, il livello di tutela è contrassegnato da un doppio asterisco che rimanda a tale precisazione (cfr. la nota 4 secondo la quale *“Il simbolo \*\* riportato in tabella 8A indica che, qualora l'impianto sia ubicato in zona industriale, artigianale e per servizi tecnologici il livello di tutela deve considerarsi di attenzione cautelativa (AC)”*); da ciò consegue che correttamente l'impianto Silva non è assoggettato a nessuna deroga, che invece è prescritta per il diverso livello di attenzione limitante (AL).

Il progetto prevede peraltro specifiche mitigazioni consistenti nella realizzazione fra il sito e le case sparse di un terrapieno erboso di altezza 3-4 m e di una fascia di terreno alberata per isolamento da eventuali rumori e polveri (cfr. relazione tecnica Silva - allegato 4, pag. 18, doc. 7 della produzione documentale della Silva-Kronospan). Rispetto ad esse la ricorrente non ha chiarito i precisi profili di inadeguatezza o carenza riscontrati.

11. Col settimo motivo la ricorrente ha dedotto che il progetto si porrebbe in contrasto con l'art. 23 delle N.T.A. del P.I.P. del Comune di San Vito al Tagl.to – Ambito ZTO “D1” Ponterosso che prevede che, con riferimento ai piazzali delle ditte insediate nella ZIPR, *“quando si tratti di materiali polverulenti, gli stessi devono essere coperti in modo da impedire il sollevamento e la dispersione delle polveri nell'aria”*.

Anche questa censura è già stata esaminata e respinta con la sentenza n. 106/2023 dalle cui valutazioni questo T.A.R. non ritiene di discostarsi, anche alla luce delle ulteriori difese proposte nel presente procedimento.

Ivi si era precisato:

- a) che, ai sensi dell'art. 208, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006, l'approvazione dei progetti relativi a impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti *“costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico [...]”*;
- b) che le procedure di ricevimento, stoccaggio e lavorazione dello scarto di legno, come dettagliate negli elaborati tecnici, prevedono che, una volta sottoposto a macinazione, il rifiuto allo stato di materiale pulverulento e trasportabile dal vento sarà stoccato solo all'interno di silos, quindi in depositi chiusi non esposti a pioggia o vento;
- c) che il materiale temporaneamente stoccato nel piazzale all'aperto non sarà quello pulverulento ma sarà materiale *“solido”* costituito da pezzi di legno allo stato *“grossolano”* e avrà dimensioni (dai 2/3 cm circa sino al metro) tali da impedirne la dispersione ad opera del vento;
- d) che è comunque previsto un sistema di nebulizzazione per l'eventuale sollevamento di polveri nella fase dello scarico del materiale *“grossolano”*;
- e) che il ricorrente con la presente censura contesta allo stato una caratteristica del materiale depositato sul piazzale (ovvero la sua *“polverosità”*) che potrà essere apprezzata solo in fase di esercizio, mediante il previsto monitoraggio.

Le richiamate considerazioni sono sufficienti a respingere anche la censura in esame.

12. Col primo motivo aggiunto la ricorrente ha dedotto che l'AIA potrebbe sostituire l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (d'ora innanzi solo “AU”) solamente per le installazioni che rientrano nelle categorie di cui all'all. VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, categoria nella quale però l'attività svolta dalla Silva non rientra, per espressa esclusione della Regione.

12.1. Il motivo è infondato.

12.2. Occorre premettere che il progetto Silva è stato sottoposto al procedimento di AIA - e non alla semplice AU - in ragione della connessione funzionale stabile esistente con lo stabilimento Kronospan ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i-*quater* del d.lgs. 152/2006 (secondo il quale si intende per *“installazione: unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore”*).

Quindi, l'impianto Silva, in quanto svolgente attività accessoria tecnicamente connessa all'attività dell'impianto Kronospan, è stato correttamente assoggettato ad AIA, essendo quest'ultima, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. o-*bis*, del d.lgs. n. 152/2006 il provvedimento che autorizza un'installazione complessivamente intesa come quella in esame.

Nel provvedimento impugnato si dà giustamente atto di tale passaggio attraverso il richiamo alla nota prot. n. 276 del 4 gennaio 2022 chiarendo proprio che la sottoposizione al procedimento di AIA si spiega *“per effetto della connessione stabile e funzionale tra le due attività, ancorché esercitata da diverso gestore e non rientrante, in via autonoma, nelle categorie di cui all'Allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006”*.

L'attività della Silva è stata quindi legittimamente assoggettata non già alla procedura di semplice AU, ma a quella più completa di AIA di cui all'art. 29-*sexies* d.lgs. n. 152/2006 giustamente rilasciata – in base alle coordinate normative già richiamate - nell'ambito di un autonomo, dedicato procedimento amministrativo, ferma restando la condizione che le due autorizzazioni fossero coordinate a livello istruttorio come richiesto dall'art. 5, comma 1, lett. o-*bis* cit..

12.3. Ai sensi dell'art. 26 *quater*, comma 11, del d.lgs. cit. (*“le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del presente decreto, sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda*

del presente decreto [...]”) l’AIA rilasciata in favore di Silva ha sostituito anche l’AU di cui all’art. 208 del d.lgs. n. 152/2006. Ciò perché l’all. 9 alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, nell’elencare le autorizzazioni ambientali sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale, espressamente individua l’autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articoli 208 e 210 del d.lgs. cit.) tra quelle sostituite (punto 3).

A sua volta, l’art. 208, comma 6, seconda parte, d.lgs. cit. prevede che l’approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

12.4. È quindi smentito l’assunto di parte ricorrente per il quale l’AIA Silva non includerebbe, sostituendola, anche l’AU di cui all’art. 208 cit.; l’autorizzazione in esame sostituisce, invece, anche negli effetti e in automatico pure il provvedimento di autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.

Non sembra nemmeno secondario rilevare che la tesi opposta, alla quale erroneamente perviene la ricorrente nell’interpretazione dei dati normativi evocati, comporterebbe un irragionevole sdoppiamento delle procedure (in contrasto coi principi di concentrazione dei procedimenti e di semplificazione dell’attività amministrativa che innervano l’intera disciplina in materia), imponendo, irrazionalmente, la sottoposizione del progetto sia al procedimento di AIA che di AU.

12.5. In conclusione, il motivo deve essere respinto.

13. Col secondo motivo aggiunto la società ricorrente ha dedotto l’intrinseca contraddittorietà del provvedimento impugnato laddove, pur chiarendo quest’ultimo che “è rilasciata alla società SILVA s.r.l. (...) l’autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di produzione di pannello truciolare da legno riciclato in Comune di San Vito al Tagliamento – ZI Ponte Rosso”, assume di poter dichiarare la pubblica utilità dell’opera la quale, al contrario, presuppone che nello stabilimento avvenga il trattamento di rifiuti.

La censura è infondata.

Si rileva al proposito come risulti palese che la dicitura utilizzata nel punto 2 del dispositivo del decreto n. 21979/22 sia chiaramente un mero errore materiale, legittimamente corretto con il decreto di rettifica n. 24115/22, trattandosi indiscutibilmente di un provvedimento riguardante un impianto di trattamento dei rifiuti.

Più precisamente a pag. 4 del decreto n. 21979/GRFVG del 14 novembre 2022, punto 2 del dispositivo, era stato erroneamente identificato l’impianto di Silva come “un impianto di produzione di pannello truciolare da legno riciclato”. Si tratta di un evidente errore materiale di scritturazione, posto che, come si evince dai documenti tecnici allegati all’autorizzazione e dalla documentazione istruttoria, l’impianto oggetto di valutazione è in realtà un “impianto di recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da scarti di legno”.

La manifesta infondatezza della censura in esame si rivela anche dal fatto che, nell’articolare le proprie censure, è la stessa ricorrente a incentrare le proprie deduzioni sull’assunto che si tratti di un impianto di recupero di rifiuti.

14. Le considerazioni che precedono rendono evidente anche l’infondatezza del terzo motivo aggiunto col quale si lamenta che l’errore appena richiamato riguarderebbe l’effettiva volontà dell’ente e non un semplice *lapsus calami*; laddove ciò è, in realtà, smentito *ex actis*.

15. In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti.

Le spese di lite, attesa la novità di alcune delle questioni esaminate, possono essere compensante.

(*Omissis*)